



Scheda informativa

Aggiornata a luglio 2024

Il tuo diritto ad accedere a informazioni governative nel NSW

A chi sono destinate queste informazioni?

Ai membri del pubblico del NSW che desiderano sapere come accedere alle informazioni.

Perché queste informazioni sono importanti?

Questa scheda informativa ti aiuta a capire quali sono i tuoi diritti nel NSW e come presentare una domanda formale di informazioni.

Nel NSW è tuo diritto accedere alla maggior parte delle informazioni governative ai sensi della legge del 2009 per l'accesso pubblico alle informazioni governative [*Government Information (Public Access) Act 2009 (GIPA Act)*], a meno che non vi sia un interesse pubblico predominante contrario alla divulgazione.

Cos'è il GIPA Act e cosa sono le informazioni governative?

Il *GIPA Act* stabilisce le regole per richiedere l'accesso alle informazioni governative ad agenzie governative del NSW. Per informazioni governative si intende qualsiasi informazione contenuta in un documento in possesso di un'agenzia governativa del NSW. Le informazioni governative possono includere documenti e dati relativi al funzionamento di un'agenzia governativa o i dati personali di un individuo in possesso di un'agenzia governativa.

È importante notare che vi è una predisposizione a favore della divulgazione delle informazioni governative. Tuttavia, alcune informazioni governative sono di fatto escluse dall'accesso ai sensi del *GIPA Act*, come le informazioni sulle funzioni giudiziarie di un tribunale.

A chi si applica?

Il *GIPA Act* si applica a:

- Dipartimenti governativi del NSW
- Amministrazioni locali del NSW
- Imprese statali del NSW
- Università
- Ministri del NSW e il loro personale

Maggiori informazioni sui tipi di agenzie disciplinate dal *GIPA Act* sono disponibili nella [Scheda informativa dell'IPC – Cos'è un'agenzia?](#)

Come posso accedere alle informazioni governative?

Ci sono due cose che puoi fare:

1. Controlla il sito web dell'agenzia per verificare se le informazioni di cui hai bisogno sono disponibili per il pubblico; oppure
2. Contatta il Servizio clienti dell'agenzia; se non sono in grado di fornirti le informazioni, chiedi di parlare con l'Ufficio per il diritto alle informazioni (Right to Information Officer).

N.B.: Devi contattare l'agenzia governativa che ritieni abbia le informazioni di cui hai bisogno.

In che modo le agenzie forniscono informazioni?

1. Ai sensi del *GIPA Act*, le agenzie devono rilasciare determinate informazioni (note come "informazioni a libero accesso"), a meno che non vi sia un interesse pubblico predominante contrario. In generale, le informazioni a libero accesso devono essere rese disponibili al pubblico gratuitamente e sul sito web dell'agenzia. Le agenzie possono rendere disponibili le informazioni a libero accesso anche in altri modi, ad esempio in forma cartacea, come allegato elettronico o in visione presso l'ufficio dell'agenzia.
2. Le agenzie non sono tenute a pubblicare tutte le informazioni sul loro sito web, ma molte di esse dovrebbero essere rese disponibili, a meno che non vi sia un interesse pubblico predominante contrario alla divulgazione, o che la pubblicazione delle informazioni sul sito web dell'agenzia sia irragionevolmente costosa. Il responsabile del diritto all'informazione dell'agenzia è in grado di dirti come accedere alle informazioni gratuitamente o al costo ragionevolmente più basso.
3. Se non riesci a trovare le informazioni sul sito web dell'agenzia, contatta l'agenzia e richiedi tali informazioni – si tratta di "rilascio informale". Le agenzie possono rilasciare le informazioni in modo informale, se ciò è considerato ragionevole.
4. Se non riesci a ottenere le informazioni in nessun altro modo, puoi presentare una "richiesta di accesso".

In che modo posso presentare una richiesta di accesso?

Questa è nota anche come "richiesta formale". I moduli per la richiesta di accesso sono spesso scaricabili dal sito web dell'agenzia. Altrimenti, puoi presentare la tua domanda su carta libera.

In entrambi i casi, la richiesta sarà considerata valida solamente se soddisfa i seguenti requisiti:

- La domanda deve essere per iscritto e inviata o depositata presso l'agenzia che si ritiene detenga le informazioni.
- Bisogna indicare che si tratta di una richiesta di accesso presentata ai sensi del GIPA Act.
- Bisogna includere il pagamento della tariffa di 30 dollari.
- Bisogna includere il proprio nome e un indirizzo postale o di posta elettronica.
- Le informazioni richieste devono essere spiegate in modo chiaro, cosicché l'agenzia possa identificarle.

Nella richiesta di accesso, è necessario inoltre indicare se hai già presentato domanda ad un'altra agenzia per ottenere sostanzialmente le stesse informazioni e, in caso affermativo, a quale agenzia hai presentato domanda in precedenza. Tuttavia, la domanda non sarà respinta se questa informazione non è inclusa.

Quanto costa?

La tariffa standard per una richiesta formale è di 30 dollari, ed essa non sarà ritenuta valida fino al pagamento della tariffa.

Potrebbero anche essere previste spese di elaborazione, addebitate al costo di 30 dollari l'ora. Se le informazioni richieste fossero di carattere personale, le prime 20 ore di elaborazione potrebbero non essere addebitate.

Le informazioni sulle spese di elaborazione sono solitamente disponibili sul sito web dell'agenzia, oppure puoi rivolgerti al responsabile del diritto all'informazione dell'agenzia per ottenere assistenza.

Cosa succede se non sono in grado di pagare le tariffe?

Prima di presentare la domanda, rivolgiti all'agenzia per richiedere assistenza. È a discrezione dell'agenzia esentare, ridurre o rimborsare qualsiasi tariffa o onere imposto ai sensi del GIPA Act.

Quanto tempo ci vorrà per la mia richiesta?

- Le richieste vengono solitamente ultimate entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento da parte dell'agenzia.
- Il richiedente e l'agenzia possono concordare una proroga oltre i 20 giorni lavorativi.

- Se l'agenzia ha bisogno di parlare con un'altra persona o di trovare informazioni conservate negli archivi, può impiegare dieci giorni lavorativi in più.
- Se l'agenzia deve sia consultare che recuperare documenti dagli archivi, possono essere necessari altri 15 giorni lavorativi.
- Se i tempi sono più lunghi e il richiedente non ha acconsentito da una proroga, si deve presupporre che l'agenzia abbia rifiutato la richiesta e la tariffa versata deve essere rimborsata.

E se non ottengo le informazioni che ho richiesto?

Se non sei soddisfatto/a della decisione presa dall'agenzia, le opzioni seguenti sono applicabili:

OPZIONE 1: Richiedere un riesame interno da parte dell'agenzia entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica.

OPPURE

OPZIONE 2A: Richiedere un riesame esterno da parte del Garante per l'informazione entro 40 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica.

OPPURE

OPZIONE 2B: Richiedere un riesame esterno da parte del Tribunale Civile e Amministrativo del NSW (NSW Civil and Administrative Tribunal - NCAT) entro 40 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica.

OPZIONE 1: Iter per il riesame interno

Hai 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della decisione presa dall'agenzia per richiedere un riesame interno all'agenzia stessa.

Il procedimento di riesame interno viene svolto dall'agenzia presso la quale è stata presentata la richiesta di accesso, e deve essere effettuato da un funzionario di grado superiore a quello della persona che ha preso la decisione iniziale.

Non è possibile chiedere un riesame interno se la decisione è stata presa da un Ministro o dal suo personale o dal funzionario principale di un'agenzia. Tuttavia, è possibile richiedere un riesame esterno da parte del Garante per l'informazione o dell'NCAT (vedere le opzioni 2A e 2B).

Non è possibile richiedere all'agenzia governativa un riesame interno su una decisione presa da un precedente riesame interno.

Per questa richiesta è previsto il pagamento di 40 dollari. Tuttavia, non si applica alcuna tariffa per un riesame interno nel caso di una decisione considerata come "rifiuto" laddove:

- l'agenzia non abbia elaborato la richiesta secondo i tempi previsti; oppure
- il riesame della decisione sia condotto dall'agenzia governativa a seguito di una raccomandazione da parte del Garante per l'informazione.

L'agenzia deve prendere atto della domanda entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa e ultimare il riesame interno entro 15 giorni lavorativi (il termine può essere prorogato di 10 giorni lavorativi se è necessaria la consultazione di terzi).

OPZIONE 2A: Riesame esterno da parte del Garante per l'informazione

Se non sei soddisfatto/a della decisione presa dall'agenzia, puoi fare richiesta di un riesame da parte del Garante per l'informazione.

Hai 40 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della decisione presa dall'agenzia per richiedere un riesame interno da parte del Garante per l'informazione. In sede di riesame, il Garante per l'informazione può formulare raccomandazioni sulla decisione all'agenzia.

Il Garante per l'informazione non può riesaminare una decisione di pertinenza dell'NCAT.

OPZIONE 2B: Riesame esterno da parte del Tribunale civile e amministrativo del NSW

Se non sei soddisfatto/a della decisione presa dall'agenzia, puoi fare richiesta di un riesame da parte dell'NCAT.

Hai 40 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della decisione presa dall'agenzia per richiedere un riesame interno da parte dell'NCAT. Tuttavia, se hai richiesto un riesame da parte del Garante per l'informazione, hai 20 giorni lavorativi di tempo dal momento in cui ricevi la notifica di completamento del riesame da parte del Garante, per rivolgerti all'NCAT.

NOTE per le OPZIONI 2A e 2B

Se sei la persona richiedente l'accesso alle informazioni, non è necessario che tu richieda un riesame interno della decisione prima di chiedere al Garante per l'informazione o all'NCAT di riesaminarla.

Se non sei la persona richiedente l'accesso alle informazioni, la decisione deve essere riesaminata internamente prima di poter richiedere un riesame da parte del Garante per l'informazione o dell'NCAT. Tuttavia, se non è possibile richiedere un riesame interno (ad esempio, perché la decisione è stata presa da un ministro, dal suo personale o dal funzionario principale di un'agenzia), è possibile richiedere un riesame esterno direttamente al Garante per l'informazione.

IPC: chi siamo

La Commissione per le informazioni e la privacy (The Information and Privacy Commission - IPC) è un ente statutario indipendente che si occupa di amministrare la legislazione del NSW in materia di privacy e accesso alle informazioni governative.

Per ulteriori informazioni

Contatta la Commissione del NSW per le informazioni e la privacy (Information and Privacy Commission NSW):


Chiamata gratuita: 1800 472 679

E-mail: ipcinfo@ipc.nsw.gov.au


Sito web: www.ipc.nsw.gov.au

N.B.: *Le informazioni contenute in questa scheda informativa devono essere utilizzate solo come guida. Dovrai richiedere una consulenza legale in relazione a singole circostanze.*

Come posso ottenere informazioni da un'agenzia governativa?



Presentare una domanda formale:



Revisione della decisione di un'agenzia:

